

■ □ FARAD INTERNATIONAL S.A.
□ □ INSURANCE BROKER

FARAD INTERNATIONAL S.A.

FEBBRAIO 2007



➤ FEBBRAIO 2001

FARAD INTERNATIONAL S.A., broker specializzato nel **Private Insurance**, nasce in Lussemburgo, dall'idea di un gruppo di professionisti con una consolidata esperienza nel settore finanziario, assicurativo e della consulenza fiscale e societaria.

In questi anni **FARAD** è diventato *broker* di riferimento per le principali compagnie assicurative vita europee, specializzate nel *Private Insurance*, ed è autorizzato ad operare in regime di libera prestazione di servizi in Lussemburgo, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Italia e in Svizzera e Principato di Monaco in base alle legislazioni ivi vigenti.

➤ LUGLIO 2003

FARAD è il primo *broker* assicurativo estero ad aver ricevuto dall'**ISVAP** l'autorizzazione a operare in Italia in libera prestazione di servizi (LPS).

➤ OGGI

Nel 2006 **FARAD** è entrato a far parte di **ASVIMA** (Associazione Italiana per lo Sviluppo del Management Assicurativo), assumendo la Presidenza della Commissione Tecnica "Private Insurance".



LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il primo luglio del 1994, la terza Direttiva CEE ha autorizzato le Compagnie di Assicurazione europee ad esercitare la loro attività in LPS (Libera Prestazione di Servizi) all'interno dell'Unione Europea. Questo significa che le Compagnie di Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi Paese della UE, possono esercitare la loro attività sul territorio degli altri Paesi Membri, senza dover creare una sede secondaria.

Home Country Control

In base a questo principio, le compagnie europee possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dall'ISVAP, distribuire i propri prodotti sul territorio italiano, rimanendo soggette al solo controllo dell'organismo competente nel proprio Paese di residenza.



POLIZZA ITALIANA O POLIZZA ESTERA?

- Tipologia degli investimenti sottostanti: la polizza estera ha una maggiore flessibilità
- Riservatezza: alcune giurisdizioni estere garantiscono un maggior livello di riservatezza e di protezione rispetto all'Italia
- Diverso regime impositivo: varia in funzione degli investimenti sottostanti
- In caso di riscatto: la polizza estera ha diverse modalità di applicazione della ritenuta fiscale, a seconda che esista o meno un sostituto di imposta



LUSSEMBURGO

- 1957: il Lussemburgo è una delle sei nazioni fondatrici della CEE (ora Unione Europea);
- 1999: il Lussemburgo entra nell'area dell'EURO
- E' un fondamentale snodo della finanza internazionale ed è sede di diverse Istituzioni Comunitarie di primaria importanza
- Riservatezza : la legislazione del Lussemburgo garantisce la massima privacy in materia finanziaria.
- Protezione: i) la legge lussemburghese esige che i premi versati dai contraenti di polizze assicurative siano depositati presso una banca autorizzata dal Commissariat Aux Assurances; la banca è tenuta a "delimitare e separare" i capitali dei clienti; ii) in caso di inadempienza della compagnia assicurativa il contraente è un creditore privilegiato di primo grado.
- La normativa Lussemburghese prevede la massima libertà di investimento per polizze di importo superiore ai 2.5 Milioni di Euro



IRLANDA

- 1973: l'Irlanda entra a far parte della CEE (ora Unione Europea)
- Nel 1987 l'Irlanda sviluppa l'IFSC (International Financial Service Centre) che dagli anni '90 ad oggi risulta essere il centro attrattivo, finanziario ed assicurativo, di maggiore sviluppo in Europa.
- La normativa irlandese offre un'ampia flessibilità di investimento ed ammette senza restrizioni l'utilizzo di fondi non armonizzati.



LIECHTENSTEIN

- Dal 1924 il Liechtenstein forma un'unione monetaria e doganale con la Svizzera.
- Il Paese è membro dell'ONU (1990) e dello Spazio Economico Europeo (1995) ma non fa parte dell'UE ed è classificato con il rating AAA dalle agenzie leader del mercato. Recentemente è entrata in vigore una legislazione conforme alle direttive dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto al Liechtenstein lo stato di QI (Qualified Intermediary).
- La normativa del Liechtenstein offre un'ampia flessibilità di investimento ed ammette senza restrizioni l'utilizzo di fondi non armonizzati
- Elevato grado di resistenza ad ipotesi di aggressione del patrimonio
- Riservatezza: il segreto assicurativo è equiparato al segreto bancario



L'EVOLUZIONE DEL FONDO ASSICURATIVO

➤ POLIZZA RIVALUTABILE

Gestione separata a capitale e rendimento minimo garantito la cui rivalutazione annua è determinata dall'andamento di un portafoglio di titoli obbligazionari valutati a costo storico.

➤ UNIT-LINKED

Polizza assicurativa, con rischio finanziario a carico del cliente, il cui premio è impiegato per acquistare una «unità di conto», il cui sottostante è rappresentato da molteplici attività (quote di fondi, SICAV, azioni, obbligazioni).

➤ INDEX-LINKED

Polizza assicurativa il cui capitale a scadenza dipende dalla variazione di uno o più indici finanziari di riferimento (titoli azionari, indici di Borsa). Il rischio finanziario può essere a carico dell'impresa o del risparmiatore.



“PRIVATE INSURANCE”

Concetto che integra i servizi di private banking e di gestione patrimoniale con un utilizzo sofisticato dell'assicurazione sulla vita, quale strumento di pianificazione finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi e alle rispettive famiglie.



Strumento altamente personalizzabile in grado di adattarsi alle esigenze molteplici e diversificate della clientela

**POLIZZA VITA CON
FONDO DEDICATO**


Protezione dei propri familiari
Pianificazione della trasmissione del proprio patrimonio
Ottimizzazione fiscale dei propri investimenti
Accesso ad investimenti alternativi



FONDO DEDICATO




Premio



Certificato
di Polizza



- Obbligazioni
- Azioni
- Fondi di Investimento
- SICAV
- ETF
- Hedge Funds
- Commodities Funds
- Fondi Immobiliari
- Fondi di Private Equity
- SICAR
- Partecipazioni in società non quotate
- Strumenti derivati di copertura
- Life Settlement Funds
- Cash enhanced
- ...



ASSET MANAGER



FONDO DEDICATO

BANCA DEPOSITARIA





ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA *ART. 106 CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE*

“L'attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”

ACCESSO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA *ART. 108 CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE*

“L'attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.

É inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2”



TIPOLOGIE DI PRODOTTI DISTRIBUIBILI
ART. 119, COMMA 2 CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE

Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

Agenti → Prodotti Standard e Prodotti non-Standard

➔ **Broker** → Prodotti Standard e Prodotti non-Standard


Produttori diretti → Prodotti Standard e Prodotti non-Standard

Banche, Intermediari finanziari, SIM, Poste → Prodotti Standard



ART. 1920 CODICE CIVILE

*“È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del **beneficiario** può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. **Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione**”*



ART. 1920 CODICE CIVILE

Libera scelta nella determinazione dei beneficiari (persone fisiche o Trust)

Possibilità di ritrattare la propria scelta o di modificarla nel tempo (purché non ci sia stata accettazione dei o del beneficiario)

Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione

La clausola beneficiaria permette di privilegiare direttamente un erede o un terzo (rispettando le norme di parte disponibile del diritto civile)



ART. 1923 DEL CODICE CIVILE

“Le somme dovute dall'Assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione ed alla riduzione delle donazioni”

DIRITTI SUCCESSORI, IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ


Le somme liquidabili in seguito a decesso dell'Assicurato sono totalmente esenti da imposta di successione e non rientrano nell'asse ereditario. In relazione a quest'ultimo punto occorre ricordare che rimangono comunque impregiudicati i diritti relativi ai legittimari.

I contratti di assicurazione Vita sono, quindi, impignorabili ed insequestrabili, fatto salvo il caso di revocatoria fallimentare.




VANTAGGI: SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Differimento di imposta



L'imposta sostitutiva del 12,50% è dovuta solo se, quando e nella misura in cui si realizzi un differenziale positivo tra il capitale pagato dall'impresa di assicurazione ed i premi versati (ad es. nel caso di riscatti parziali).

Capital Gain capitalizzati nella polizza



*Il pagamento è differito al momento del riscatto creando un vantaggio finanziario di **capitalizzazione composta**.*



VANTAGGI: ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Possibilità di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente dall'investitore residente, concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo imponibile con applicazione quindi dell'aliquota IRPEF progressiva (ad es. OICR esteri, fondi di private equity ed hedge funds, armonizzati e non armonizzati...)



VANTAGGI: NESSUNA IMPOSIZIONE IN CASO DI DECESSO

Ogni onere fiscale sul risultato della gestione del patrimonio viene azzerato qualora il capitale sia corrisposto al beneficiario per il caso di premorienza dell'assicurato.

Quanto percepito dal beneficiario è inoltre esente da ogni imposta di successione.

Art. 34 u.c., DPR 601/1973 - Art. 6, 2° comma, TUIR



IMPOSTA DI SUCCESSIONE

I BENI TASSATI:

Immobili

Obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato)

Azioni e partecipazioni in società e aziende (con esenzioni in particolari casi)

Quote di fondi comuni

Crediti (come il saldo del conto corrente)

Beni mobili (mobilio, gioielli) con un valore forfettario del 10% dell'asse ereditario

Trust

I BENI ESENTI:

➔ **Polizze Vita**

Titoli di Stato

Azioni, partecipazioni in società e aziende in particolari casi



IMPOSTA DI SUCCESSIONE: ALCUNI ESEMPI

➔ SUCCESSIONE DA PADRE A FIGLIO DI PRIMA CASA DEL VALORE DI 500 MILA € OLTRE DENARO E TITOLI PER 5.000.000

1) Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 4% di 5.500.000 – 1.000.000 = 180.000 €

Imposta Ipotecaria = 168 €

Imposta Catastale = 168 €

Totale imposta dovuta = 180.336 €

2) Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 4% di 500.000 – 1.000.000 = nulla €

Imposta Ipotecaria = 168 €

Imposta Catastale = 168 €

Totale imposta dovuta = 336 €

DELTA = 180.000 €



➔ SUCCESSIONE TRA CONIUGI E FIGLI DI PRIMA (700MILA €) E SECONDA CASA (400MILA€) OLTRE DENARO E TITOLI PER 5.900.000 €

1) Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 4% di 7M – 3M= 160.000 €

Imposta Ipotecaria sulla prima casa =168 €

Imposta Ipotecaria sulla seconda casa = 2% di 400.000 € = 8.000 €

Imposta Catastale sulla prima casa = 168 €

Imposta Catastale sulla seconda casa = 1% di 400.000 € = 4.000 €

Totale imposta dovuta = 172.336 €

2) Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 4% di 1.1 M – 3M= nulla €

Imposta Ipotecaria sulla prima casa =168 €

Imposta Ipotecaria sulla seconda casa = 2% di 400.000 € = 8.000 €

Imposta Catastale sulla prima casa = 168 €

Imposta Catastale sulla seconda casa = 1% di 400.000 € = 4.000 €

Totale imposta dovuta = 12.336 €

DELTA = 160.000 €



➔ **SUCCESSIONE TRA CONVIVENTI DI ABITAZIONE PER 1.000.000 €
OLTRE DENARO E TITOLI PER 5.000.000 €**

1) Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 8% di 6M= 480.000 €

Imposta Ipotecaria sull'abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 €

Imposta Catastale sull'abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 €

Totale imposta dovuta = 510.000 €

2) Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 8% di 1M= 80.000 €

Imposta Ipotecaria sull'abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 €

Imposta Catastale sull'abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 €

Totale imposta dovuta = 110.000

DELTA = 400.000 €



➔ **SUCCESSIONE TRA FRATELLI DI DENARO E TITOLI PER 10.000.000 €**

1) Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = 6% di 10.000.000 – 200.000 = 582.000 €

Totale imposta dovuta = 588.000 €

2) Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita

Imposta di successione = nulla

Totale imposta dovuta = 0 €

DELTA = 588.000 €




IMPOSTA DI SUCCESSIONE: AZIONI E PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ E AZIENDE

Società di capitali

Nessuna imposta se l'erede deterrà il controllo (50%+1 dei voti)

Società di persone

Nessuna imposta anche se l'erede non detiene il controllo



Esenzioni applicabili solo se l'erede prosegue l'attività di impresa (o mantengono il controllo, per le società di capitali) per almeno 5 anni. Questa volontà va riportata nella dichiarazione di successione.




LA SOLUZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

- Talune Compagnie Assicurative Estere ammettono l'investibilità del fondo dedicato in partecipazioni in società non quotate.
- Il contraente può conferire direttamente la quota di partecipazione a titolo di premio iniziale oppure conferire in polizza la liquidità necessaria ad un successivo acquisto delle partecipazioni stesse (Schema A).




SCHEMA A



- La compagnia assicurativa estera diviene il reale azionista della società detenuta in polizza.
- Nessuna ingerenza nel controllo e nella gestione della società da parte di soggetti residenti sul territorio della Repubblica Italiana.
- La compagnia assicurativa estera è in grado di fornire prova contraria alla presunzione di cui all'art. 73 comma 5 bis del TUIR.
- Esistenza di un trattato contro la doppia imposizione tra l'Italia e il paese di residenza della compagnia estera, che stabilisce la residenza fiscale della compagnia assicurativa all'estero.



PEGNO




Non c'è passaggio di proprietà

Limitazione per il debitore dei diritti
dispositivi sulla polizza (riscatto, cessione,
modificazione del profilo di rischio..)

Alla restituzione del credito (+ interessi) il
contraente riacquista i pieni diritti sul
contratto

CESSIONE



C'è passaggio di proprietà

In capo al Cedente sorge una plusvalenza (o
minusvalenza)

Il Cessionario subentra nel contratto di pieno
diritto e a titolo originario

Il Cessionario non può modificare l'assicurato





Giuseppe Frascà, Milano 1965. Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano con tesi in diritto tributario, ha iniziato la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria/assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich e RAS.

Dal 1996 è attivo nel settore del brokeraggio assicurativo, con focus sul ramo vita e previdenza, dove ricopre incarichi alla guida di società di distribuzione tra le prime ad introdurre i prodotti unit e index-linked promossi dalle Compagnie europee pioniere della LPS (libera prestazione di servizi) in Italia.

Partner della società lussemburghese di brokeraggio indipendente Farad International SA, dal 2003 ne promuove lo sviluppo in Italia avviando collaborazioni con divisioni di Private Banking, Società Fiduciarie, Family Offices e Professionisti.

Attualmente dirige la succursale italiana di Farad Investment Advisor SA, società di gestione patrimoniale del gruppo ed è presidente della Commissione sul Private Insurance, costituita in ambito ASVIMA .



Le informazioni qui contenute sono state preparate per scopi puramente informativi. Farad International SA non offre garanzia di nessun tipo, sia espressa sia sottintesa, riguardante l'accuratezza o la completezza di queste informazioni. Farad International SA nega espressamente ogni responsabilità nei confronti di chiunque subisca perdite o danni, sia diretti sia indiretti, previsti o imprevisi, incorsi o sofferti, a causa dell'uso delle informazioni qui fornite. Nessuna informazione fornita in questo documento riguardante servizi o prodotti, costituisce o si deve intendere come un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di assicurazioni o altri strumenti in qualsiasi giurisdizione dove questa offerta o sollecitazione siano proibite dalla legge o nella quale la persona facente l'offerta non è autorizzata o registrata per fare questo tipo di offerta o sollecitazione o per quelle persone che non possono ricevere offerte o sollecitazioni per legge. Qualsiasi offerta o sollecitazione proibita è nulla e in merito a ciò Farad International SA trascurerà qualsiasi comunicazione ricevuta. Questo documento non è inteso per fornire alcuna consulenza o raccomandazione per vendere o comprare assicurazioni, prodotti di investimento o strumenti finanziari. Gli utilizzatori di questo documento sono invitati a rivolgersi a consulenti esperti in merito ad ogni argomento in esso contenuto.



FARAD INTERNATIONAL S.A.

49, BLD ROYAL
L-2449 LUXEMBOURG

TEL: +352 26.20.22.81

FAX +352 26 73 89 23

INFO@FARAD.LU

WWW.FARAD.LU

